



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

00049 - Piazza Cesare Ottaviano Augusto n° 1

Centralino 06/961581 - fax 06/96142504

SETTORE VI

Tel 06/96158362 fax 06/96158366

Prot. n.° 2692

del 22 APR. 2011

PROT. GEN. N° 12334

del

ORDINANZA N° 167

22 APR. 2011

del

IL DIRIGENTE

Vista la legge 21 Novembre 2000 n° 353;
Vista la L. R. n° 39 del giorno 28/10/2002;
Visto il D.Leg.vo 18 Agosto 2000 n° 267;

COMUNICA

- Il periodo **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2011** è classificato di massimo rischio di incendio boschivo, e per esso è dichiarato " **lo stato di grave pericolosità** ".
- Sono inoltre individuati i giorni di " **allerta** ", come appresso segnato:
tutti i Sabati e Domeniche, nonché i giorni festivi dal 01 Maggio al 30 Ottobre compresi;

ORDINA

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto **in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 settembre 2011, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti**: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti; nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, **salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.**

In proposito, ai sensi dell'Art 38, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995 n° 17, per abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Stazione C.F.S. di Velletri, competente per territorio e per i quali risulti rilasciata espressa autorizzazione.

Nel periodo di massimo rischio d'incendio (dal 15 Giugno al 30 Settembre), quanto indicato in deroga dal comma 2 dell'Art 38 della L.R. 17/95, è subordinato alla medesima autorizzazione al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella richiesta di autorizzazione all'abbruciamento, che dovrà essere presentata al Comando Stazione C.F.S.- Via di Colle Palazzo - Velletri, con modalità che garantisca la certezza della data, almeno 15 giorni prima dell'evento, dovranno essere specificati:



- a) generalità dell'esecutore e/o del responsabile delle operazioni di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili e penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora d'inizio e presunta ora del termine;
- d) numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche (già disposte dall'Autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendio come:

- perimetrazione del terreno con solchi di aratro di varia larghezza.;
- ampia fascia di isolamento, priva di materiale infiammabile, se a meno di 100 metri da boschi, rifornitori o depositi di carburante e imposte di legname;
- procedere per settori controvento;
- eventuale disponibilità di acqua e/o attrezzatura antincendio;
- altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
- assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzione dall'operazione, quali ad esempio, la presenza di forte vento e/o le alte temperature delle ore centrali del giorno.

L' autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale previo accertamento dello stato dei luoghi, dovrà contenere l'indicazione dell'arco temporale di validità della medesima e le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno strettamente attenersi pena l'immediata revoca, e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e al personale adibito al servizio antincendi.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi, previo avviso alla Stazione Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore prescritte e **non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10 e le 18**. Dovranno altresì immediatamente sospendersi le operazioni, di iniziativa del responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustifichino la necessità, il Comandante la Stazione del C.F.S. competente per territorio, potrà disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo pubblico avviso. Al termine della sospensione, l'Autorità Forestale provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le comunicazioni previste nelle presenti disposizioni, devono comunque contenere l'esatta indicazione dei luoghi d'intervento e tutti gli elementi di reperibilità del richiedente.

Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo, le Autorità forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento.

A quanto disposto, nelle aree boscate e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento, sono ammesse deroghe:

- a) Per l'accensione di fuochi in insediamenti turistico ricreativi, ma solo in aree idonee e specificatamente ATTREZZATE, individuate e realizzate da Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, dotate di mezzi estinguenti idonei per numero e qualità;
- b) Per l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui d'interventi silviculturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi boschivi e restando comunque subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- c) Per l'accensione di fuochi, sempre subordinata ad apposita autorizzazione, finalizzata alle operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la



raccolta del frutto, falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 da zone boscate;

è pure vietato, all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone;

inoltre i conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale vegetale seccaginoso, strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare la eventuale propagazione del fuoco.

Di dette attività sarà data preventiva comunicazione, anche telefonica, al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Velletri.

E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette; come qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco; è altresì vietata, in proprietà private ed in aree adibite a pubblico esercizio distanti meno di 100 metri da zone boscate, l'accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione incendi; i rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Entro il 30 giugno i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali; l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, il Comune di Velletri, l'ENEL.... ecc, sono tenuti rispettivamente a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni; le scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere, alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari e/o comodatari e/o usufruttuari di immobili siti alla periferia dei centri abitati provvederanno alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiale infiammabile.

E' vietata la eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata richiesta scritta alla competente Stazione Forestale per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.



In tal senso, si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) per aree confinanti con boschi e/o vie di transito e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:

- a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente, infiammabile;
- b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) terreni incolti;

2. Le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro **il 20 Luglio 2011**:

3. Ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altra vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;

4. Ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade asfaltate comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità;

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5) della legge 21 novembre 2000 N° 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed delle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati, cespugliati o inerbiti del territorio del Comune.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'art. 10 della legge n. 353 del 21 Novembre 2000.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo **al 1515 del C.F.S. o al 115 dei VV.F.**

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria in base all'Art. 650 del C.P.

Il Comando Stazione del C.F.S., il Comando di P.L., le Forze dell'ordine, i V.V.F., il Gruppo Comunale Volontari P.C., i Dirigenti dei Settori Comunali interessati dal Piano Programmato Antincendio 2011, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente ordinanza.



Il Dirigente del VI° Settore
Dott. Arch. **Giuseppe Guastella**